

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DA RENDERE A PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE E SANITARIE TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Il Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del _____, (nel seguito per brevità anche "ASL" o anche "Amministrazione concedente");

E

_____, sede legale in via _____ capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso Il Tribunale di _____ al n. _____, P.IVA, domiciliata al fini del presente atto in, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "appaltatore");

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione DG n. _____ del ___/___/2018 è stata indetta una procedura per l'appalto specifico indetto da Azienda Sanitaria Locale di Taranto per l'affidamento del servizio di ristorazione da rendere a pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la prestazione di servizi di ristorazione;
- il sottoscrittore del presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente contratto ed eseguire le conseguenti prestazioni, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- il presente contratto riferisce le condizioni contrattuali di concessione;
- la ASL per effetto dell'aggiudicazione della procedura di gara di cui sopra, si è obbligata a concedere in concessione i locali nello stato di uso verificato all'atto del sopralluogo effettuato in occasione della gara;
- l'appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dal bando di gara e dal disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la documentazione comprovante l'accreditamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, il cui contenuto si ha qui per richiamato per formarne parte integrante e sostanziale;
- l'appaltatore ha stipulato, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 12.2, una polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento

con la compagnia assicuratrice _____ polizza n. _____, acquisita agli atti d'ufficio;

□ l'appaltatore, inoltre, ha stipulato le seguenti polizze nn. _____ con le rispettive compagnie assicuratrici _____ contro i danni di qualsiasi altra natura, per incendio e furto e per la copertura assicurativa degli operatori volontari, acquisita agli atti d'ufficio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, l'Allegato "# (capitolato speciale d'appalto), l'Allegato "# (offerta tecnico-organizzativa), l'Allegato "# (offerta economica).

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito del contratto si intende per:

a) Amministrazione concedente: L'Azienda Sanitaria Locale di Taranto che stipula il Contratto con l'appaltatore.

b) Contratto: Il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.

c) Appaltatore: l'impresa (o RTI) appaltatore risultata aggiudicataria.

d) Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione della concessione e dei servizi connessi oggetto del presente contratto sono regolati in via graduata:

1. dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

2. dalle norme in materia di concessioni previste dal d. lgs. n. 50/2016;

3. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. Le condizioni economiche contrattuali potranno essere modificate ove intervengano modificazioni autoritative delle tariffe anche migliorative per l'appaltatore.

Articolo 4

Oggetto

1. Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'affidamento del servizio di ristorazione da rendere a pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere e sanitarie territoriali nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la prestazione di servizi di ristorazione le cui dotazioni sono riportate nell'Allegato "___".
2. Il contratto definisce altresì gli obblighi dell'appaltatore.
3. Con il contratto l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione concedente ad erogare le prestazioni indicate nel contratto secondo le modalità ivi descritte, nonché contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

1. Con il presente atto i locali siti in _____ sono concessi per l'esercizio del servizio _____ ivi allocati. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo ritenesse opportuno, se l'attività svolta nei locali sia mantenuta coerente con le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta tecnica,
2. Le inadempienze verranno contestate per iscritto al Appaltatore; l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si procederà all'irrogazione delle relative penali.
3. La concessione dei locali avrà una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza del predetto termine i locali torneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni. E' in ogni caso esclusa l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.
4. I miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realizzate, anche con l'eventuale consenso del concedente, non danno diritto ad indennità a favore dell'appaltatore.
5. I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ed in possesso dei requisiti strutturali e tecnici previsti dalla vigente normativa.
6. L'appaltatore, preliminarmente alla stipula del presente contratto, dichiara di essersi dotato di ogni necessario permesso, autorizzazione e di qualsiasi ulteriore provvedimento finalizzato a dare effettivo inizio alle attività in concessione da svolgersi in relazione al presente contratto.
7. Gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa a norma del fabbricato a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia di requisiti strutturali e tecnici, rimangono a carico dell'appaltatore, previa approvazione di tutte le condizioni e modalità tecniche previste da parte dell'Amministrazione concedente.
8. Il corrispettivo annuo da corrispondere dalla Amministrazione concedente è quello contenuto nell'offerta economica formulata dal appaltatore.
9. Il corrispettivo come sopra determinato resterà fisso ed invariato per tutta la durata dell'affidamento, e sarà dovuto al appaltatore con effetto dalla data di avviamento del servizio di gestione del _____. Al pagamento dello stesso l'Amministrazione provvederà secondo le modalità previste dal successivo art. 12.
10. L'appaltatore si impegna a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia e ad accollarsi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

11. L'appaltatore, con questo medesimo contratto, accetta in comodato d'uso e dichiara che i mobili presenti nella Struttura sono per quantità e qualità corrispondenti a quelli dall'Amministrazione che ne ha la proprietà, ai sensi degli articoli 1803 e ss. del Codice civile, tutti gli arredi e le attrezzature siti nei locali oggetto della concessione impegnandosi, altresì, a custodirli ed a mantenerli in buono stato, senza alterarne l'aspetto. L'appaltatore riportati nella relazione consegnata in sede di esecuzione del sopralluogo durante la procedura di gara; tale elenco di arredi viene riportato nell'allegato "___" del presente contratto. L'appaltatore si impegna a provvedere alla loro manutenzione e sostituzione, qualora non più efficienti e decorosi. In caso di sostituzione comunque gli stessi arredi dovranno essere adeguati sotto l'aspetto funzionale ed estetico al decoro del contesto dei locali in cui risultano inseriti.

12. L'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri di gestione per la conduzione della servizio (eventuali allacciamenti, consumi, acqua, luce, gas, telefono, riscaldamento, ecc.) ivi inclusi i costi di voltura delle utenze già attivate dall'Amministrazione concedente. Rimarranno a carico dell'appaltatore anche quei costi derivanti da contratti a titolo oneroso, non rescindibili, stipulati dall'Amministrazione concedente per attività di manutenzione, vigilanza e guardiana riferite alla medesima Struttura.

13. L'appaltatore si impegna, ai sensi anche di quanto previsto al successivo art. 22 a non cedere l'esercizio dell'attività pena la risoluzione del presente contratto e l'incameramento della garanzia definitiva. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 176, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016.

14. L'Amministrazione Concedente, previa intesa con l'appaltatore, per lo svolgimento di attività istituzionali o patrocinate, si riserva la possibilità di utilizzare le strutture per un periodo, massimo di 10 giorni all'anno, senza che l'Amministrazione Appaltatrice debba riconoscere nulla al appaltatore.

15. Alla scadenza dell'appalto o in caso di sua risoluzione anticipata, ovvero di decadenza dall'affidamento, l'appaltatore avrà diritto di asportare, previo accordi con l'Amministrazione concedente, quanto di sua proprietà (attrezzature, mobili, arredi). Rimane comunque facoltà dell'Amministrazione concedente al termine del presente contratto procedere, in tutto o in parte, verificati i motivi di convenienza, ad acquisire i beni mobili messi a disposizione dell'appaltatore previa valutazione dello stato d'uso degli stessi. L'appaltatore non potrà in ogni caso manomettere gli impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico. Sarà a carico dell'Appaltatore, di concerto con l'Amministrazione concedente al fine di garantire la continuità operativa, la chiusura delle utenze e la risoluzione o la voltura dei contratti di allacciamento delle utenze di energia elettrica, acqua, telefono; riscaldamento, ecc., al termine del presente contratto.

Articolo 6

Durata

1. Il presente contratto ha una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

2. E' fatto obbligo all'appaltatore di dare avvio al servizio oggetto del presente contratto entro e non oltre il trentesimo giorno naturale e consecutivo dalla decorrente dalla data di stipula del presente contratto, pena la risoluzione del medesimo. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

3. L'appaltatore si impegna, sin da ora, alla scadenza del contratto, a svolgere un'attività di collaborazione a favore dell'eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere le prestazioni, comunque connesse a quelle oggetto del presente contratto. Tale impegno di collaborazione cesserà contestualmente alla cessazione del rapporto.

4. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Articolo 7

Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi, e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. In particolare si intendono incluse tutte le seguenti componenti di costo:

- Costi per la concessione in esercizio dei locali;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Imposte e tasse;
- Premi di assicurazione per incendio, furto e responsabilità civile, ivi compresa la copertura assicurativa degli operatori volontari;
- Oneri diretti e riflessi per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio;
- Spese generali di amministrazione;
- Spese per utenze (energia elettrica, acqua, telefono, gas, smaltimento rifiuti di qualsiasi tipologia);
- Spese per combustibili;
- Spese per la pulizia e la sanificazione;
- Quota di ammortamento per gli arredi e le attrezzature sanitarie eventualmente messe a disposizione;

2. L'appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "#"), offerta tecnico-organizzativa (Allegato "#") ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, qualora emanate antecedentemente alla data fissata per la presentazione delle offerte anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione concedente, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

5. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione concedente, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche, di concerto con il Responsabile del servizio, della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:

- la qualità degli alimenti erogati;
- lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- lo stato di conservazione dei locali;
- l'adempimento degli obblighi contrattuali relativi al piano di manutenzione ordinaria;
- la qualità delle prestazioni erogate;

Articolo 8

Obblighi specifici dell'appaltatore

1. L'appaltatore si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto nel capitolato speciale d'appalto e nelle altre parti del contratto, a:

a) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione concedente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione concedente, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;

c) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dall'Amministrazione concedente attraverso i competenti Servizi, purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;

d) comunicare tempestivamente all'Amministrazione concedente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

e) garantire la continuità dei servizi prestati, assicurando la regolare presenza degli operatori, salvo le assenze normativamente previste (congedo ordinario o straordinario, malattia). Le sostituzioni del personale assente devono essere garantite dal appaltatore con tempestività e con personale in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare.

Articolo 9

Requisiti e qualità delle prestazioni

E' fatto obbligo all'appaltatore di garantire l'erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto

Articolo 10

Personale

1. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire il monte orario e la turnazione del personale per tutta la durata del servizio così come espressamente riportata nell'offerta tecnica del medesimo.

2. L'assunzione in corso d'opera di nuovi addetti, inoltre, dovrà essere preventivamente comunicata alla ASL, la quale rilascerà apposita autorizzazione preventiva. L'assenza di detta autorizzazione preventiva comporterà, alla scadenza contrattuale, la non inclusione di dette unità di personale nella lista di quello suscettibile di passaggio al nuovo gestore aggiudicatario. L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla ASL la variazione del personale addetto al servizio durante l'esecuzione del presente contratto impegnandosi, altresì, a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata da parte del personale dell'Amministrazione concedente addetto al controllo della concessione abbia dato luogo ripetutamente alla inosservanza delle norme contenute nel presente atto e/o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al d. lgs. n. 80/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. L'appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
6. L'appaltatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla l. n. 146/1990.

Articolo 12

Corrispettivi e condizioni migliorative

1. Il corrispettivo mensile da corrispondere in favore dell'Appaltatore, da parte dell'Amministrazione è indicato nella offerta economica del presente atto.
2. I corrispettivi contrattuali di cui ai punti 1) del presente articolo sono da intendersi onnicomprensivi, oltreché fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 3, comma 2 del presente contratto.
3. Il predetto corrispettivo di cui al punto 1) si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione concedente, fatte salve le specifiche previsioni di legge. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2, è stato determinato a proprio rischio dal appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 13

Pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla emissione di regolare fattura da parte della Ditta, redatta secondo le norme in vigore e contenere l'indicazione del mese cui essa si riferisce. Pena la sospensione dei pagamenti dovuti all'appaltatore, alla fattura dovrà allegarsi il prospetto

esplicativo dell'importo addebitato all' Azienda ASL di cui al punto precedente, con la specifica dell'importo unitario applicato per ciascuna struttura, conforme a quello riveniente dalla aggiudicazione di gara.

L'importo della fattura dovrà essere pari al valore indicato in sede di offerta per il numero di "giornate alimentari" effettivamente rese così come certificate dalle Direzioni localmente preposte. Nello schema di offerta economica viene richiesta l'indicazione delle singole voci di costo - colazione, pranzo e cena -, che concorrono alla determinazione della cd. "giornata alimentare", al solo fine di acquisire il dato nel caso in cui, per conclamata esigenza delle strutture ospedaliere, sia necessario riconoscere il corrispettivo pari alla singola voce per le prestazioni effettivamente rese e certificate dalle Direzioni interessate, ovvero per la giornata alimentare "degente day hospital" - solo pranzo.

2. L'Amministrazione concedente potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare e comunicare all'Appaltatore, effettuare opportuni controlli al fine di verificare la corrispondenza degli importi effettivamente erogati e degli importi previsti dal rapporto contrattuale.

3. L'importo verrà corrisposto secondo la normativa vigente sul conto corrente bancario intestato al Appaltatore: C/C IBAN _____, presso _____ filiale di _____, espressamente indicato e dedicato dalla ditta per i pagamenti relativi al presente contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

4. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. n. 192/12.

Articolo 14

Trasparenza

1. L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 15

Penali

1. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'Azienda, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità, giornaliere. In caso tali giustificazioni non fossero ritenute sufficienti, viene fissata una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'appalto. Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che dovesse derivare all'Amministrazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 298, comma 2 del DPR n. 207/2010.

2. L'Amministrazione concedente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Appaltatore.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

4. L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto da parte dell'Amministrazione concedente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16

Cauzione definitiva

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti l'appaltatore, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, ha costituito entro la data richiesta per la stipula del contratto la cauzione definitiva che risulta essere:

- d'importo pari ad € _____, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del Disciplinare di gara e degli articoli 103 e 93 comma 7 del d. lgs. n. 50/2016;
- costituita con le modalità stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa;
- vincolata per l'intera durata del contratto;
- costituita mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. _____ della _____;
- incondizionata e irrevocabile;
- comprensiva della clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" con la quale il fideiussore si obbliga, a semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- completa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.;
- comprensiva della condizione di copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.

2. La cauzione si intende estesa anche a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini di fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 19, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione concedente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e nei limiti d'importo nello stesso previsti.

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata - previa deduzione, per quanto di ragione, di eventuali crediti vantati dalla ASL nei confronti dell'appaltatore - a seguito della piena, definitiva ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e all'emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 103, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016).

6. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro dell'ammontare ancora vincolato entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla ASL.

7. L'inadempimento di una delle obbligazioni previste nel presente articolo costituisce grave inadempimento e l'Amministrazione concedente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 17

Gestione dei beni immobili

1. L'appaltatore dalla data di stipula del presente atto acquisisce in comodato d'uso i beni immobili ubicati presso la Struttura affidata. Contestualmente l'appaltatore diverrà responsabile per tutti i rischi derivanti eventuali danni ai beni medesimi.

Articolo 18

Riservatezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione concedente, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'appaltatore potrà menzionare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione concedente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

7. L'appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Risoluzione

1. Ferme restando le cause generali di risoluzione dei contratti e quelle previste e disciplinate dall'articolo 176 del d. lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione concedente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati.

2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma precedente e, in particolare, in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative alla qualità del servizio svolto, l'Amministrazione concedente ha facoltà di risolvere il contratto. In ogni caso, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto, senza onere alcuno ovvero riconoscimento per l'appaltatore, di risolvere anticipatamente il contratto, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione concedente;
- mancata copertura del rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- qualora nei confronti dell'appaltatore si sia concretizzata l'ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016;
- violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.

3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione concedente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva se essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Recesso

1. L'Amministrazione concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero mediante posta elettronica certificata, esclusivamente nel caso di giusta causa.

2. Le parti convengono che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso al sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione delle attività di gestione in accreditamento previste dal presente contratto;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'amministrazione contraente.

4. In caso di recesso da parte dell'Amministrazione concedente, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Articolo 21

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'appaltatore, inoltre, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo appaltatore in

ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione concedente, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Le parti danno atto che la polizza contiene una clausola che vincola la società Assicuratrice a comunicare ogni variazione del contratto all'Amministrazione concedente.

3. L'appaltatore assume altresì a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi altra natura, per incendio e furto e per la copertura assicurativa degli operatori volontari.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 176, comma 2, lett. d) del d. lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

Articolo 23

Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'Amministrazione concedente è competente il Foro di Taranto.

Articolo 24

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione concedente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/2003.

Articolo 25

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione concedente per legge.

2. L'appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ex art. 10 del DPR n. 131/86.

Articolo 26

Clausola finale

Il presente atto, unitamente ai suoi allegati ed agli atti ivi richiamati costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso,

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione concedente non costituisce in nessun caso rinuncia al diritto spettante che la medesima Amministrazione si riserva, comunque, di far comunque valere nei limiti della prescrizione,

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto, nei limiti delle modifiche ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione Concedente

Azienda Sanitaria Locale Taranto

L'appaltatore

Il sottoscritto quale procuratore e legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Esercizio dell'attività), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell'appaltatore), Articolo 12 (Corrispettivi e condizioni migliorative), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Penali), Articolo 16 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Clausola finale).

L'appaltatore